



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano

PROVINCIA DI PV

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con delibera A.U. n. 23 del 28.11.2014

Premessa

L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV), in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di grave bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'assenza o inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia, ivi incluse le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241 del 7.08.1990.

Le concessioni di cui trattasi dovranno riguardare settori di competenza dell'Unione, essere coerenti con gli indirizzi politico – amministrativi e le disponibilità finanziarie dell'Ente e, comunque, nel riconoscimento dell'intervento non possono costituire elemento di discriminazione l'età, il sesso, la religione, le idee politiche dei beneficiari.

Articolo 2

Le concessioni di cui trattasi sono erogate generalmente a domanda dei privati.

Sia nel caso di iniziativa dei privati che di iniziativa dell'Amministrazione, la concessione riguarda le materie di competenza dell'Unione.

L'Unione può partecipare a iniziative e/o progetti di rilevanza per la comunità locale promossi e/o realizzati da soggetti pubblici o privati, rimanendo, anche in tali casi, estranea nei confronti di qualsiasi rapporto che si costituisca fra beneficiari del provvedimento e soggetti tenuti per forniture e prestazioni e obblighi di ogni genere.

L'Unione, altresì, non assume responsabilità in merito alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi o agevolazioni di qualsiasi tipo ivi compreso l'utilizzo di beni.

Articolo 3

Le domande dei privati richiedenti le concessioni di cui trattasi devono essere redatte su carta semplice, essere indirizzate al responsabile del servizio competente o al Presidente dell'Unione, contenere i seguenti requisiti:

- a) esatte generalità, ivi compreso codice fiscale e partita IVA;
- b) il tipo di concessione richiesta;
- c) le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione dell'istanza;
- d) le notizie necessarie per disporre il pagamento dei contributi economici (es. coordinate bancarie, soggetto che quietanza) e le dichiarazioni necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi fiscali (art. 18 DPR n. 600/73 sulle ritenute, art. 51 DPR n. 917/86 sul reddito d'impresa);
- e) notizie di cui all'art. 5 del presente regolamento.

In caso di mancanza di taluno dei suddetti elementi potrà essere richiesta integrazione se ritenuto necessario, così come la si potrà richiedere ove si riterrà necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Articolo 4

Nessun rapporto o obbligazione a favore dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione, la quale, verificando situazioni non regolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di contributi non corrisposti e, a seguito degli esiti degli accertamenti, disporre per la riduzione in toto o in parte degli interventi stabiliti o disporre per il recupero di quanto già erogato o utilizzare qualsiasi altra forma di autotutela.

Tale possibilità sono, parimenti, ammesse in caso di parziale o diverso intervento a cui sostegno si è intervenuto o in caso di sua mancata realizzazione.

Articolo 5

In caso di richiesta di interventi assistenziali, questi verranno concessi solo se riguardino materie di competenza dell'Unione.

In tali casi la documentazione di cui all'art.3 dovrà essere integrata da:

- 1) dichiarazione in ordine alla composizione del nucleo familiare e all'esistenza di parenti tenuti all'assistenza ai sensi delle vigenti leggi;
- 2) fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- 3) ISEE, calcolato con le modalità di cui al DPR 5.12.2013, n. 159.

I beneficiari di tali provvedimenti sono tenuti a comunicare eventuali successive variazioni alle suddette notizie.

Articolo 6

L'utilizzo gratuito o agevolato di beni di cui si ha la disponibilità potrà essere concesso in relazione alla reale disponibilità e alle attività programmate dall'Unione.

Articolo 7

I contributi ordinari e/o ricorrenti che possono ritenersi erogati in esecuzione di quanto previsto nei documenti contabili e/o programmatori dell'Ente sono concessi con determinazione del servizio competente per materia. In caso di contributi ricorrenti il responsabile, laddove ritenga notorie o già acquisite le relative notizie, potrà procedere anche in deroga alla presentazione della documentazione prevista.

I contributi straordinari o quelli per cui sono ravvisabili aspetti decisori di discrezionalità non tecnica, quali ad esempio l'ammontare del contributo o le modalità e tempestività dell'erogazione, sono concessi con deliberazione della Giunta dell'Unione.

I provvedimenti relativi all'utilizzo di beni di cui l'Amministrazione ha la disponibilità sono concessi con provvedimenti del Presidente.

Il contributo può essere sostituito da riduzioni tariffarie per servizi.

Hanno diritto all'assistenza economica i cittadini residenti nell'Unione che si trovino in un particolare stato di gravissimo disagio derivante da assenza o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, con un reddito I.S.E.E. non superiore a € 6.517,94 (trattamento minimo INPS), attraverso la riduzione del 50% della tariffa.

L'ISEE può essere ricalcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del summenzionato DPR.

Ove mai, al cospetto di un insieme omogeneo di elementi oltremodo gravi, puntuali e concordanti che oggettivamente riflettano un profondissimo stato di evidente ed irreversibile indigenza tale da rendere irrilevante il calcolo ISEE, la Giunta delibera in merito all'erogazione di un contributo.

Articolo 8

E' istituito l'albo dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio.

L'albo è aggiornato annualmente con determinazione adottata dal Responsabile del competente servizio dell'Unione nei modi previsti dalla legge.

Articolo 9

Eventuali norme regolamentari successive aventi ad oggetto specifici settori dell'attività dell'Unione avranno la prevalenza se disporranno diversamente in materia.